

SI.NA.G.I.
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - fax 06 6628560
Internet: www.sinaginazionale.it E-mail: info@sinaginazionale.it

Prot. 2613

Roma, 16 luglio 2019

A tutte le Strutture
Loro sede

In merito al credito di imposta, precisiamo che è destinato a:

1. *punti vendita esclusivi*, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
2. *punti vendita non esclusivi*, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170](#), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Per essere ammessi al beneficio occorre l'indicazione nel registro imprese dei codici di attività ATECO indicati nel [DPCM 31 maggio 2019](#) che per i punti vendita esclusivi è: 476210

Per accedere al beneficio si deve presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre per via telematica, utilizzando un'apposita procedura che speriamo a breve sarà disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. Qui entro il 31 dicembre, sarà pubblicato l'elenco dei soggetti con il relativo importo di credito.

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, **nell'anno precedente** a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi il credito - parametrato alle stesse voci di cui sopra - è altresì commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, ed è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale



Giuseppe Marchica